



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 14 giugno 2016, n. 1616, e in particolare l'articolo 26, con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 29 agosto 2023, n.120, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in particolare, l'articolo 4, comma 4 lettera e), che ha inserito al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, dopo l'articolo 6, comma 4, il comma 4-bis, che dispone l'istituzione di un comitato permanente composto da rappresentanti del Dipartimento per lo Sport, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico, che attesti la conformità ai principi fondamentali di tali enti degli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO il medesimo articolo 4, comma 4 lettera e), nel momento in cui prevede che, con proprio decreto, l'Autorità politica delegata in materia di sport definisca le modalità di funzionamento del comitato permanente;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla definizione delle modalità di funzionamento del comitato permanente,

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, così come inserito dall'articolo 4, comma 4 lett. e) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato permanente (Comitato) istituito presso il Dipartimento per lo Sport, composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento per lo Sport, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che ha come funzione l'attestazione della conformità ai principi fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) che aderiscono al movimento, rispettivamente, olimpico e paralimpico.

Art. 2 (Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto dai seguenti membri:

- due membri nominati dall'Autorità di Governo competente in materia di Sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni anche di segretario;
- un membro nominato dal Comitato Italiano Paralimpico;
- un membro nominato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

2. I provvedimenti di nomina indicano, oltre ai membri titolari, anche i membri supplenti.

3. La partecipazione al Comitato di cui all'art. 1 è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Eventuali spese di missione sono a carico dei bilanci degli enti designanti.

Art. 3 (Funzionamento del Comitato)

1. Le riunioni del Comitato si tengono ogni giovedì della settimana, anche con modalità a distanza, e, in caso di particolari esigenze, su convocazione del Presidente. Qualora il giovedì sia giorno festivo, la riunione è anticipata al mercoledì o, in subordine, al diverso giorno, della medesima settimana, indicato dal Presidente.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

2. Il Comitato si intende validamente costituito in presenza della totalità dei suoi membri. In caso di assenza, preventivamente comunicata, del rappresentante di uno dei Comitati Olimpico o Paralimpico, il Comitato si intende comunque validamente costituito e può deliberare esclusivamente per le verifiche di competenza del Comitato il cui rappresentante è presente alla riunione. Se alla successiva convocazione il rappresentante di uno dei comitati risulta continuativamente assente, il Dipartimento procede alla verifica della conformità di cui all'articolo 1 e ne trasmette gli esiti al Comitato competente assente, che ne riconosce sin d'ora la validità ai fini di quanto previsto nel successivo art. 3.

3. I membri del CONI e del CIP, ricevuto l'esito dell'esame preliminare svolto dalla Segreteria di cui al successivo articolo 4, effettuano, nei rispettivi ambiti di competenza, l'istruttoria sugli statuti allegati alle istanze di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Registro) da parte delle ASD e SSD e presentati nei giorni che precedono ogni riunione, motivando eventuali pareri difformi rispetto all'esito dell'esame preliminare ricevuto.

4. In caso di esito positivo, il Comitato appone un nulla osta nell'apposita sezione del Registro e il Dipartimento per lo Sport completa l'istruttoria finalizzata all'iscrizione allo stesso; in caso di esito negativo della verifica, il Comitato ne riporta nel Registro le motivazioni. Queste si intendono a tutti gli effetti richiamate nel provvedimento di rigetto o di richiesta di integrazioni che il Dipartimento per lo Sport, anche tramite Sport e salute S.p.a., invia al soggetto che ha richiesto l'iscrizione. Nel caso in cui, all'esito delle integrazioni, l'esame risulti positivo, il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e salute S.p.a., iscrive il soggetto presso il Registro e rilascia il nulla osta a completamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione al Registro. Nel caso in cui, all'esito delle integrazioni, l'esame risulti negativo, il Dipartimento, anche per il tramite di Sport e salute S.p.a., rigetta la richiesta e ne rilascia copia a completamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di iscrizione al Registro.

5. Decorsi quindici giorni dall'inizio dell'istruttoria per l'iscrizione al Registro da parte del Dipartimento per lo sport, che inizia con la presentazione della relativa istanza, in assenza di attestazione da parte del Comitato competente, si ritiene valido l'esito dell'esame preliminare svolto dalla Segreteria di cui al successivo comma 4 e il Dipartimento, anche tramite Sport e salute S.p.a., può procedere con l'istruttoria.

6. Le riunioni del Comitato sono documentate in apposito verbale, in cui si dà atto delle attestazioni di conformità rilasciate e delle motivazioni di quelle negate.

Art.4

(Segreteria tecnica del Comitato)

1. Il Comitato è supportato, nella sua attività, da una Segreteria tecnica, costituita presso il Dipartimento per lo sport.

2. La Segreteria tecnica è così composta:

- quattro membri nominati dal Dipartimento per lo Sport, di cui uno con funzioni di Segretario coordinatore;
- due membri nominati dal Segretario generale del CIP;
- due membri nominati dal Segretario generale del CONI.

3. La Segreteria tecnica del Comitato svolge la funzione di esame preliminare degli statuti allegati alle istanze di iscrizione al Registro presentate da ASD e SSD e presentati nei giorni che precedono la riunione del Comitato. In particolare, il rappresentante del CIP e il rappresentante del CONI, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano insieme ai rappresentanti del Dipartimento per lo sport che gli statuti delle ASD e



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

delle SSD che intendono aderire al movimento, rispettivamente, olimpico e paralimpico non contengano previsioni contrarie ai rispettivi principi fondamentali e siano pertanto ad essi conformi.

4. Completato l'esame preliminare, la Segreteria ne trasmette l'esito al Comitato in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 3.

5. Il Dipartimento per lo Sport può assegnare le funzioni di Segretario coordinatore anche a un funzionario di adeguata competenza individuato nella Società Sport e salute S.p.a., di cui si avvale il Dipartimento per lo Sport per la gestione del Registro, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

6. La partecipazione alla Segreteria tecnica del Comitato è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Eventuali spese di missione sono a carico dei bilanci degli enti designanti.

Art.5

(Effetti della mancata attestazione di conformità)

1. In caso di mancata attestazione di conformità, ne viene data immediata comunicazione all'organismo sportivo affiliante, per i successivi adempimenti di legge;

Art.6

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le motivazioni di non conformità sono pubblicate sui siti web istituzionali del CONI e del CIP, ad opera degli stessi enti e secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Andrea ABODI